

Revisione del prezzo del pacchetto turistico ai sensi dell'art. 11 - D.Lgs. 111/1995

Numerosi associati hanno chiesto alla FIAVET di conoscere se il consumatore abbia diritto, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 111/1995, ad ottenere dal tour operator la revisione del prezzo del pacchetto turistico qualora la variazione dei tassi di cambio sia favorevole al consumatore stesso. La FIAVET ha interpellato in proposito il proprio consulente legale, ricevendo un parere che si allega alla presente. In base alle risultanze di detto parere, si ritiene che:

1. allorquando la possibilità di una revisione del prezzo del pacchetto turistico sia stata prevista nel contratto e/o nelle condizioni generali, il consumatore abbia diritto alla revisione quando la variazione dei tassi di cambio sia a lui favorevole;
2. in considerazione di quanto esposto al punto 1, allorquando il tour operator, come a volte accade, pratichi il cd. "prezzo bloccato" (e rinunci dunque nel contratto e/o nelle condizioni generali alla revisione del prezzo), il consumatore non abbia diritto alla revisione del prezzo;
3. il tour operator non è obbligato a modificare i propri listini a seguito delle variazioni del tasso di cambio. Oggetto della revisione, infatti, può essere il solo prezzo indicato nel contratto;
4. ovviamente la revisione dovrà essere effettuata attenendosi alle oscillazioni verificatesi rispetto al tasso di cambio indicato dal tour operator quale parametro di riferimento nel proprio catalogo e – ove specificato - nella percentuale del prezzo del pacchetto indicata nel catalogo medesimo.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si inviano cordiali saluti.

*Il Segretario Generale
Dott. Liborio Smriglio*